

Reg. N °
Data

2
18/01/2017

ORIGINALE



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO

Determinazione aliquote e detrazioni della IUC - componente IMU - anno 2017

L'anno **2017** il giorno **diciotto** del mese di **gennaio** alle ore **21.00 e segg.** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla 1^a convocazione in seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENT E	ASSENTE		COGNOME E NOME	PRESENT E	ASSENTE	
		Giustificato	Ingiustificato			Giustificato	Ingiustificato
Bonamigo Nicola		X		Pasinato Antonio		X	
Bertoncello Manuela	X			Pasinato Silvia	X		
Bresolin Simone Attilio	X			Scremin Giannina	X		
Giacobbo Marco	X			Simonetto Elsa	X		
Lago Maria Cristina	X			Stangherlin Giannantonio	X		
Manocchi Simone	X			Todesco Andrea		X	
Maroso Aldo	X			Visentin Luca	X		
Milani Giulia	X			Zanon Anna	X		
Orlando Favaro Marta	X						

Assegnati n. 17	In carica n. 17	Presenti n. 14
		Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Milani Giulia** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**. Assiste alla seduta il Segretario generale Dott. **Schiavone Giuseppe Gianpiero** Segretario Comunale

Il Presidente dà lettura al punto di O.d.G. ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni della IUC - Imposta Unica Comunale componente IMU (Imposta Municipale Propria) . Anno 2017” e cede la parola all’**Assessore alle Finanze rag. Elsa Simonetto** per una relazione sulla proposta di deliberazione che si trascrive di seguito:

Oggetto:	<i>Determinazione aliquote e detrazioni della IUC - componente IMU - anno 2017</i>
-----------------	--

PREMESSO che in attuazione della Legge 5 maggio 2009 n. 42 con D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

CHE gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 01.01.2012, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI;

CHE con l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014 in via sperimentale su tutto il territorio nazionale l’imposta municipale propria;

CHE nel corso del 2013 con i decreti legge n. 54/2013 e n. 102/2013 e n. 133/2013 è stato avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

CHE con i commi dal 639 al 731 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- *uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;*
- *l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;*

CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- *IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;*
- *TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;*
- *TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.*

CHE con la IUC a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore catastale ai fini IMU;*
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;*
- c) sono stati esonerati dall’Imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;*
- d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati a ricerca scientifica;*
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di € 15.000,00 o per rendite non eccedenti € 500,00 di valore;*

VISTO inoltre che il comma 380 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2013 prevede:

- alla lettera a) la soppressione della riserva dello Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011
- alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento come previsto dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 il quale nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 del citato art. 13, ha istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio) alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2016 con la quale sono state approvate per l'anno 2016 le seguenti aliquote:

tipologia di immobile	aliquota
<i>Abitazione principale e pertinenze categorie catastali A/1, A/8, A/9</i>	<i>4,0 per mille</i>
<i>Tutte le altre tipologie di fabbricati</i>	<i>9,1 per mille</i>
<i>Aree fabbricabili</i>	<i>9,1 per mille</i>
<i>Terreni agricoli</i>	<i>9,1 per mille</i>

con le seguenti detrazioni:

- proprietari abitazione principale Cat. A/1-A/8- Euro 200,00 A9

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, relative alla riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10):

- è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 17.11.2016 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione con l'indicazione della manovra finanziaria dell'ente, in attesa dell'emanazione della Legge di Stabilità anno 2017, mediante il mantenimento delle aliquote TASI, TARI e IMU ad eccezione per i fabbricati dati in uso gratuito ai figli/genitori purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D.L. 6.12.2011 n. 201 per i quali veniva prevista l'aliquota 0 (zero);

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2017 n. 232 del 11.12.2016 ha confermato quanto disposto con la Legge di Stabilità anno 2016 la possibilità di agevolare i comodati uso gratuito applicando per tale fattispecie un'aliquota ridotta fino al 4,6 per mille;

CHE, interpellato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2017 in merito alla possibilità di riduzione ad aliquota 0 (zero) per i fabbricati dati in uso gratuito, lo stesso ha chiarito che l'aliquota minima consentita è il 4,6 per mille;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali possono deliberare le tariffe ed aliquote di propria competenza entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale nella sua componente IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 08.09.2014 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2016 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale della IUC componente IMU;

VISTO il parere rilasciato dal Revisore del Conto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

TUTTO ciò premesso

PROPONE

1) Di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote ai fini della IUC – componente IMU come di seguito indicato:

tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale e pertinenze categorie catastali A/1, A/8, A/9	4,0 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	9,1 per mille
Aree fabbricabili	9,1 per mille
Terreni agricoli	9,1 per mille
Abitazione concesse in comodato uso gratuito di cui all'art. 8 bis del Regolamento comunale IMU	4,6 per mille con riduzione della base imponibile del 50% (aliquota 2,3 per mille) nel rispetto dell'art 1 comma 10 lett. 0a) della legge 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016)

con le seguenti detrazioni:

- proprietari abitazione principale Cat. A/1-A/8- Euro 200,00
A9

2) di dichiarare le aliquote applicabili a partire dal 1° gennaio 2017 e per tutto l'anno 2017;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente - provvedimenti - provvedimenti organi indirizzo politico";

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Assessore Simonetto: buonasera a tutti. Allora come annunciato, stasera ci sarà l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017 – 2019. Atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione sono l'approvazione delle aliquote e tariffe delle imposte, dei tributi e dei servizi erogati dal Comune, in particolare per quelli a domanda individuale. La più importante, e quindi anche per prima parleremo dell'IMU, Imposta

Municipale Propria. Allora, come annunciato nel bilancio presentato il 23 di novembre, anche quest'anno l'Amministrazione intende perseguire con la diminuzione del limite del carico fiscale dei cittadini. Come abbiamo comunicato durante la presentazione del bilancio di previsione, per l'IMU viene ritoccata la tariffa per quanto riguarda le abitazioni date in uso gratuito ai parenti di primo grado. In sede di presentazione, ed era tutta la nostra buona intenzione, era quella di introdurre l'aliquota zero per questa tipologia di fabbricato. Purtroppo la Legge di stabilità ha confermato quello che era previsto nel 2016, pertanto il Ministero dice che l'aliquota minima, che comunque dobbiamo applicare, è del 4,6 per mille. Pertanto cercheremo, verificheremo se dovesse la legge modificarsi o entrare qualche altra risoluzione, rivedere le aliquote di questa sera, ma per il momento dobbiamo applicare l'aliquota del 4,6. Aliquota del 4,6 che va applicata sul 50% della rendita, quindi in realtà l'aliquota sull'intero fabbricato è del 2,3. Detto questo, confermiamo tutte le altre aliquote, ricordo che l'aliquota base è del 9,1 per mille, che l'IMU non è più dovuta sull'abitazione principale, rimane solo per i fabbricati di lusso, quindi A1, A8, A9; per le aree fabbricabili rimane il 9,1, che è l'aliquota base. Detto questo, quello che propongo come Assessore, è l'approvazione delle seguenti aliquote con la modifica dell'aliquota per i fabbricati dati in uso gratuito, che dal 9,1 passa al 4,6, confermando poi tutta la tassazione che era prevista nel 2016.

Presidente: grazie, apriamo ora la discussione in merito a questo punto. Ci sono interventi di alcun tipo? Possiamo passare alla dichiarazione di voto. Se il Capogruppo di minoranza vuole fare la dichiarazione di voto...

Consigliere Manocchi: no. (Intervento fuori microfono)

Presidente: benissimo. Passiamo alla votazione.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato :

PRESENTI:	14
FAVOREVOLI:	11
CONTRARI:	==
ASTENUTI:	3 (Lago – Manocchi – Pasinato Silvia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni della IUC - Imposta Unica Comunale componente IMU (Imposta Municipale Propria). Anno 2017" (All. A)

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dott. Claudio Casarotto in data 11.01.2017; (All. B)

Con le votazioni riportate in premessa

DELIBERA

- 1) Di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote ai fini della IUC – componente IMU come di seguito indicato:**

tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale e pertinenze categorie catastali A/1, A/8, A/9	4,0 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	9,1 per mille
Aree fabbricabili	9,1 per mille
Terreni agricoli	9,1 per mille
Abitazione concesse in comodato uso gratuito di cui all'art. 8 bis del Regolamento comunale IMU	4,6 per mille con riduzione della base imponibile del 50% (aliquota 2,3 per mille) nel rispetto dell'art 1 comma 10 lett. 0a) della legge 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016)

con le seguenti detrazioni:

- proprietari abitazione principale Cat. A/1-A/8-A9 Euro 200,00

- 2) di dichiarare le aliquote applicabili a partire dal 1° gennaio 2017 e per tutto l'anno 2017;**
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.**
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente - provvedimenti - provvedimenti organi indirizzo politico";**

Quindi, successivamente, su proposta del Presidente di rendere il presente atto immediatamente eseguibile :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI: 14
FAVOREVOLI: 11
CONTRARI: ==
ASTENUTI: 3 (Lago – Manocchi – Pasinato Silvia)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su supporto informatico , a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 8/2017

Servizio: Area Ragioneria Tributi – Ufficio Ragioneria

Proponente: Elsa Simonetto

Oggetto:	Determinazione aliquote e detrazioni della IUC - componente IMU - anno 2017
-----------------	---

PREMESSO che in attuazione della Legge 5 maggio 2009 n. 42 con D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

CHE gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 01.01.2012, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI;

CHE con l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014 in via sperimentale su tutto il territorio nazionale l'imposta municipale propria;

CHE nel corso del 2013 con i decreti legge n. 54/2013 e n. 102/2013 e n. 133/2013 è stato avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

CHE con i commi dal 639 al 731 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CHE con la IUC a partire dal 1° gennaio 2014:

- f) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze

armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore catastale ai fini IMU;

- g) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- h) sono stati esonerati dall'Imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- i) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati a ricerca scientifica;
- j) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di € 15.000,00 o per rendite non eccedenti € 500,00 di valore;

VISTO inoltre che il comma 380 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013 prevede:

- alla lettera a) la soppressione della riserva dello Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011
- alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento come previsto dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 il quale nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 del citato art. 13, ha istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio) alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2016 con la quale sono state approvate per l'anno 2016 le seguenti aliquote:

tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale e pertinenze categorie catastali A/1, A/8, A/9	4,0 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	9,1 per mille
Aree fabbricabili	9,1 per mille
Terreni agricoli	9,1 per mille

con le seguenti detrazioni:

- proprietari abitazione principale Cat. A/1-A/8-A/9 Euro 200,00

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, relative alla riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10):

- è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 17.11.2016 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione con l'indicazione della manovra finanziaria dell'ente, in attesa dell'emanazione della Legge di Stabilità anno 2017, mediante il mantenimento delle aliquote TASI, TARI e IMU ad eccezione per i fabbricati dati in uso gratuito ai figli/genitori purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D.L. 6.12.2011 n. 201 per i quali veniva prevista l'aliquota 0 (zero);

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità 2017 n. 232 del 11.12.2016 ha confermato quanto disposto con la Legge di Stabilità anno 2016 la possibilità di agevolare i comodati uso gratuito applicando per tale fattispecie un'aliquota ridotta fino al 4,6 per mille;

CHE, interpellato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2017 in merito alla possibilità di riduzione ad aliquota 0 (zero) per i fabbricati dati in uso gratuito, lo stesso ha chiarito che l'aliquota minima consentita è il 4,6 per mille;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali possono deliberare le tariffe ed aliquote di propria competenza entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale nella sua componente IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 08.09.2014 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2016 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale della IUC componente IMU;

VISTO il parere rilasciato dal Revisore del Conto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

TUTTO ciò premesso

PROPONE

6) Di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote ai fini della IUC – componente IMU come di seguito indicato:

tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale e pertinenze categorie catastali A/1, A/8, A/9	4,0 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	9,1 per mille
Aree fabbricabili	9,1 per mille
Terreni agricoli	9,1 per mille
Abitazione concesse in comodato uso gratuito di cui all'art. 8 bis del Regolamento comunale IMU	4,6 per mille con riduzione della base imponibile del 50% (aliquota 2,3 per mille) nel rispetto dell'art 1 comma 10 lett. 0a) della legge 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016)

con le seguenti detrazioni:

- proprietari abitazione principale Cat. A/1-A/8-A9 Euro 200,00

7) di dichiarare le aliquote applicabili a partire dal 1° gennaio 2017 e per tutto l'anno 2017;

8) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

9) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente - provvedimenti - provvedimenti organi indirizzo politico";

10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PROPONENTE
Elsa Simonetto

.....

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del procedimento esprime, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Il Responsabile di Area
Rag. Annalisa Minuzzo

DATA: _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del procedimento esprime, in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Il Responsabile di Area
Rag. Annalisa Minuzzo

DATA: _____

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su supporto informatico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe
Gianpiero

IL PRESIDENTE
Giulia Milani

IL SINDACO
Aldo Maroso

SOGGETTA A :

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici – Contenzioso
- Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
- Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
- Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
- Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Relata di pubblicazione n. _____ Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal _____



Il Funzionario Ufficio Segreteria



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la sujestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa **è divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero